



COMUNE DI PRASCORSANO

Città Metropolitana di Torino

Piazza Enrietto Giacomo, 1 - Prascorsano 10080 (TO) PARTITA I.V.A.01868540012

☎ 0124-698141 FAX 0124-698357 mail: comune@comune.prascorsano.to.it

posta elettronica certificata: prascorsano@cert.ruparpiemonte.it sito internet: www.comune.prascorsano.to.it

ORDINANZA NR. 8/2021

IL SINDACO

Premesso che a seguito dei violenti eventi pluviometrici verificatisi nella giornata di martedì 11 maggio, che hanno provocato ingenti smottamenti su alcune zone del territorio comunale;

Rilevato, in particolare, che sulla strada interpodereale denominata "Bechina", di collegamento della frazione Tetti con via Valle, risultano alcune frane e vistosi cedimenti/affossamenti del terreno pericolosi per il transito di veicoli e pedoni;

Considerato che, al fine di preservare l'incolumità pubblica degli utilizzatori di tale strada di collegamento da Frazione Tetti a via Valle, in attesa del ripristino della viabilità in sicurezza della stessa, si ritiene necessario vietare il transito di qualsiasi veicolo e pedone nella strada "Bechina";

Preso atto, pertanto, della necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli tramite l'emissione di ordinanza di divieto di accesso e transito per tutti i veicoli;

Ricordato che il compito primario del Comune è quello di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al presente provvedimento;

Visto l'artt. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i.;

Richiamato il Codice della strada D.L. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo Regolamento di attuazione 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

1. Istituzione del divieto permanente di accesso e transito per tutti i veicoli e i pedoni nel tratto di strada denominato "Bechina", di collegamento da Frazione Tetti a via Valle, dalla data odierna fino a nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento.

DISPONE

che il contenuto della presente ordinanza sia portato a conoscenza del pubblico, mediante apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento d'Esecuzione e d'Attuazione del Nuovo C.d.S.), e che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità, alla cittadinanza ed agli utenti della strada, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line, nonché attraverso pubblicazione dell'avviso sul sito interne istituzionale per la più ampia diffusione;

RENDE NOTO

che la presente Ordinanza, emanata ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 e del D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992, è immediatamente esecutiva;

AVVERTE

che i contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, fatte salve eventuali e più gravi responsabilità penali, saranno puniti ai sensi del vigente Codice della Strada - D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285. Gli organi di polizia stradale, di cui all'art. 12 del Codice della Strada, ed a chiunque altro spetti, sono incaricati della verifica dell'osservanza della presente ordinanza e della conseguente applicazione delle relative sanzioni. A norma dell'art. 3 comma 4, della Legge 7 agosto 1990 n. 241, si sottolinea che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. PIEMONTE.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. nr. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse all'applicazione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento emanato con D.P.R. nr. 495/1992.

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Sindaco: ROLANDO PERINO Piero.

Prascorsano, li 14/05/2021



IL SINDACO
(ROLANDO PERINO Piero)